

## Circolare n. 09/2016 del 25 Novembre 2016

Ai gentili Clienti  
Loro sedi

### OGGETTO: Novità D.L. 193

Gentile cliente,

nella giornata di ieri è stato convertito in legge il D.L. 193 del 22.10.2016. Vediamo nel dettaglio, schematicamente, le principali *novità* fiscali contenute alla luce anche di tutti gli emendamenti che hanno trovato conferma nella conversione.

### Spesometro

Definite le scadenze di invio:

- I trimestre 31 maggio
- II trimestre 16 settembre
- III trimestre 30 novembre
- V trimestre 28/29 febbraio

**ATTENZIONE:** per il solo anno 2017 è prevista una comunicazione semestrale

- I semestre: 25 luglio 2017
- II semestre: 25 gennaio 2018

### Sanzioni:

In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture si prevede la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza.

### Comunicazioni liquidazioni Iva

Definite le scadenze di invio:

- I trimestre 31 maggio
- II trimestre 16 settembre
- III trimestre 30 novembre
- IV trimestre 28/29 febbraio

Le liquidazioni dovranno essere spedite su base trimestrale anche per i contribuenti mensili.



### **Sanzioni:**

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta nei quindici giorni successivi.

### **Chiusura Partite Iva inattive**

È prevista la **chiusura d'ufficio delle partite IVA dei soggetti che non risultano aver esercitato**, nelle tre annualità precedenti,

- attività d'impresa; ovvero:
- attività artistiche o professionali.

Rimangono fermi gli ordinari poteri di controllo e accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

### **Prelievi in contanti da parte del professionista o della impresa**

Eliminata la presunzione legale relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, anche con riguardo ai versamenti.

Per le imprese viene indicato un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili.

### **Spese viaggio e trasporto lavoro autonomo**

Divengono deducibili dal reddito di lavoro autonomo le prestazioni di viaggio e di trasporto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

### **Termine invio CU**

Passa dal 28.02 al 31.03 di ciascun anno il termine per la consegna, ai soggetti interessati, della certificazione unica dei sostituti d'imposta già a valere sull'anno d'imposta 2016.

### **Comunicazioni acquisti iva da RSM senza addebito di imposta**

Soppressa la comunicazione degli acquisti senza addebito di IVA effettuati nella Repubblica di San Marino da parte degli operatori economici italiani, soggetti passivi IVA cioè a decorrere dalle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016.

### **Modalità di presentazione modello F24 da parte dei privati**

Il Modello F24 senza presenza di compensazioni e con saldo di qualsiasi importo (anche superiore a 1.000 euro) può essere:

- cartaceo;
- oppure telematico.



Dunque, l'obbligo telematico resta per:

- Modello F24 con saldo 0 per effetto di compensazioni effettuate;
- Modello F24 con saldo positivo e presenza di compensazioni.

## Dichiarazioni integrative a favore

---

Si passa dall'attuale termine della dichiarazione relativa al modello successivo al termine del 31 dicembre del 5° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere. Se l'integrativa portante maggiori crediti viene però presentata entro il termine per l'invio dell'unico relativo all'anno successivo a quello che si va a correggere i relativi crediti ce ne scaturiscono possono essere utilizzati solo dall'anno successivo.

## Rottamazione cartelle Equitalia

---

In ipotesi di rateazioni con versamenti regolari, è possibile aderire alla rottamazione inviando entro il 31 marzo 2017 apposita istanza ad Equitalia.

Equitalia procederà entro il 31 maggio 2016 ad inviare i conteggi di quanto si debba versare.

Il nuovo debito dovrà essere onorato in 5 rate, le prime tre scadenti in luglio, settembre e novembre 2017 per un totale del 70% dell'importo da versare, le ultime due, per il residuo 30%, in due rate scadenti in aprile e settembre 2018.

Si fa notare come la richiesta di rottamazione è probabilmente vincolante, una volta inviata non si può proseguire con il piano rateale attualmente in corso ed in caso di mancata accettazione della proposta ricevuta o di mancato rispetto delle nuove rate da versare, Equitalia avrà diritto ad agire per il recupero dell'intero debito senza possibilità di ottenere nuove rateazioni su tali importi.

**Distinti Saluti.**

